

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Risanamento energetico di stabili abitativi primari senza rete di distribuzione del calore: quantificare il fenomeno e attuare soluzioni

Il 7 luglio 2021 il Consiglio di Stato ha pubblicato il nuovo Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico.

Tale decreto si riferisce al relativo credito quadro netto di 50 milioni di franchi (e autorizzazione alla spesa di 130 milioni di franchi) per la "continuazione del programma di incentivi concernente l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia" votata dal Gran Consiglio il 24 febbraio 2021.

La bocciatura della legge federale CO2 sembra indicare - citando una recente intervista della Consigliera federale Sommaruga - "che nuove tasse sul clima sono per ora escluse e occorre quindi operare attraverso incentivi a favore della popolazione nella protezione dell'ambiente, e non rendere la vita dei Cittadini più difficile"

Con questa interrogazione, i deputati firmatari intendono concentrarsi su una specifica tipologia di intervento a scopo di risanamento di immobili, e cioè l'eliminazione di vetusti sistemi di riscaldamento elettrici diretti mediante l'installazione di termopompe e reti idrauliche di distribuzione del calore all'interno di abitazioni primarie.

Attualmente l'art. 15 cpv. 4 del citato Decreto prevede che, nell'ambito di un risanamento energetico di un edificio, l'installazione iniziale di un sistema idraulico per la distribuzione del calore potrà ricevere un bonus di CHF 5'000.- (più 100.- per kWh) rispetto ai normali incentivi per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) secondo il cpv. 1.

Tale importo aggiuntivo di fr. 5'000.- può essere giudicato interessante per abitazioni unifamiliari di un solo piano d'altezza, ma laddove un'abitazione unifamiliare è composta di più piani, o ancor di più nel caso di edifici residenziali composti di più appartamenti, tale importo difficilmente riesce a stimolare interventi radicali perché i costi a cui va incontro un proprietario sono ben maggiori.

Potrebbe avere senso prevedere di calcolare l'incentivo per piano o per numero di unità abitative dell'edificio (comunque con un tetto massimo di spesa da fissare), in modo che l'importo complessivo messo a disposizione diventi più stimolante, aumentando così l'efficacia della misura prevista.

A livello federale, l'art. 45 della LEn - cpv. 3 lett. b. - prevede che i Cantoni emanano disposizioni concernenti l'installazione e la sostituzione di riscaldamenti elettrici fissi a resistenza.

E il progetto di nuova legge federale "light" sulla CO2 attualmente in consultazione indica all' art. 34 cpv. 1 e 2 che la Confederazione concede contributi globali unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi per la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza esistenti.

Prima di eventualmente agire con modifiche normative, sarebbe tuttavia utile conoscere al meglio la situazione attuale.

Si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

1. È possibile dare un'indicazione di quanti sono in Ticino gli edifici per residenza primaria ancora esistenti, privi di reti idrauliche di distribuzione del calore, suddivisi tra residenze di più appartamenti o case uni/bifamiliari?

2. Sulla base delle conoscenze tecniche, o magari sulla base di esperienze fatte nella gestione del risanamento di stabili pubblici (cantionali o dell'amministrazione federale), si può affermare che, in generale, attuare risanamenti importanti di questi edifici vetusti può risultare sostenibile? Oppure la demolizione e sostituzione del vecchio edificio privo di rete di distribuzione è l'unica via veramente percorribile?
3. Che opinione ha il Consiglio di Stato in merito all'eventualità di aumentare il bonus secondo art. 15 cpv. 4, definendo dei supplementi per unità abitativa o per piano?
4. Si tratta solitamente di edifici vetusti e incompatibili con i moderni standard, dunque gravati da debiti ipotecari ridotti e pronti per reinvestimenti. Pertanto, come valuterebbe il Consiglio di Stato l'ipotesi di legiferare fin da subito sul principio di passare, dopo alcuni anni di incentivi accresciuti (per un periodo da fissare, ad es. i prossimi 5/10 anni), a un successivo divieto puro e semplice di impianti di riscaldamento elettrici diretti energivori e poco ecologici, e quindi all'obbligo per il proprietario di sostituirli - pena la revoca dell'abitabilità?
In poche parole, si concederebbe un congruo termine per adattarsi, sostenuti da solidi incentivi, trascorso il quale... chi sarà causa del suo mal pianga sé stesso. Ciò in ragione del fatto che l'interesse pubblico alla sostituzione a fini di protezione ambientale supera certamente l'interesse privato a minimizzare i costi di gestione di questa tipologia di immobile.
5. Nel maggio 2021 il Gran Consiglio ha approvato un aggiornamento della LEn - e in particolare il nuovo cpv. 3 dell'art. 3 che recita: *Se un Comune desidera rendere vincolanti gli elementi del piano energetico comunale, deve includerli negli strumenti di pianificazione locale previsti a tal fine ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale (LST)*. A parere del Consiglio di Stato, tale nuova disposizione crea una base sufficiente per permettere a un Comune virtuoso e coraggioso di inserire nella pianificazione e legislazione comunale un obbligo di dismissione di tali impianti di riscaldamento per gli edifici sul proprio territorio, qualora a livello cantonale non venissero fatti passi concreti verso un'obbligatorietà?

Fabrizio Garbani Nerini
Ermotti-Lepori - Gardenghi - Lepori C.